

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XCIII

n. 2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA LIQUIDAZIONE
DEGLI INDENNIZZI IN FAVORE DEI CITTADINI ED
IMPRESE ITALIANE PER BENI PERDUTI NEI
TERRITORI GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ
ITALIANA E ALL'ESTERO

(1° aprile 2001-31 marzo 2002)

(Articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 25 settembre 2002
—————

INDICE

Fonti normative della Relazione	<i>Pag.</i>	5
Attività svolta dall'Ufficio X	»	5
Attività svolta dall'Ufficio XI	»	7
Attività svolta dalla Commissione Interministeriale (articolo 3, punto 2, legge 98/94)	»	8
Attività svolta dalla Commissione Interministeriale (articolo 3, punto 3, legge 98/94)	»	9
Dati inerenti l'attività della Commissione Interministeriale e dell'Ufficio X	»	10
Dati inerenti l'attività della Commissione interministeriale e dell'Ufficio XI	»	11
Iniziative assunte per una rapida definizione delle pratiche .	»	12
Conclusioni	»	13
 ALLEGATI:		
Prospetto A	»	17
Prospetto B	»	18
Prospetto C	»	20

FONTI NORMATIVE DELLA RELAZIONE

La presente relazione ha lo scopo di fornire ed illustrare al Parlamento i dati relativi all'attività svolta nel periodo decorrente dal 1.4.2001 al 31.3.2002, dall'Ufficio X e dall'Ufficio XI, della Direzione VI, del Dipartimento del Tesoro, competenti alla liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane che hanno perduto beni, diritti ed interessi nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero.

Tale adempimento è normativamente previsto dalla legge 29.1.1994, n.98 - recante interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla precedente legge del 5.4.1985, n.135 - che, all'art.2, comma 10, prevede la presentazione al Parlamento di una relazione annuale, con l'indicazione, per ogni singolo Paese, del numero delle istanze liquidate, dell'importo complessivo erogato e del numero delle istanze ancora da liquidare, oltre alle iniziative assunte o da assumere per definire, entro il più breve tempo possibile, la materia degli indennizzi.

La specificità delle norme che nel tempo hanno riguardato i singoli territori ed i vari Paesi in cui erano situati i beni perduti dai cittadini e dalle imprese italiane ha regolato e caratterizzato funzionalmente la competenza degli Uffici responsabili della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO X

Occorre far presente, per una più puntuale rappresentazione dell'attività svolta dall'Ufficio, che in data 29 marzo 2001 è stata emanata una nuova legge in materia di indennizzo per beni perduti all'estero che ha interessato le proprietà dei cittadini e delle società

italiane perdute, a seguito del Trattato di pace, nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste.

Si è proceduto alla definizione delle pratiche ai sensi delle leggi 5 aprile 1985, n.135 e 29 gennaio 1994, n.98, già esaminate dalla competente Commissione interministeriale, i cui lavori si sono conclusi nel corso del 2001.

Dall'entrata in vigore della legge 137/01 fino al 31 marzo 2002, sono pervenute circa 14.000 domande, per cui l'Ufficio è stato impegnato prevalentemente nelle operazioni di protocollazione e classificazione, secondo le priorità dettate dalla legge stessa, e nella predisposizione delle necessarie istruttorie volte all'acquisizione dei dati utili all'evasione delle istanze.

Inoltre si è provveduto alla definizione delle procedure e all'organizzazione dell'Ufficio per poter effettuare una puntuale e tempestiva applicazione della legge 29 marzo 2001, n.137.

Dall'aprile 2001 al marzo 2002 l'Ufficio ha esaminato circa 2.500 pratiche richiedendo l'integrazione della documentazione ai fini della liquidazione dell'indennizzo, definendo nel contempo n.310 fascicoli ai sensi della legge 137/01, operazione questa, che ha comportato l'emissione di 818 ordinativi di pagamento come meglio specificato nell'allegato prospetto A.

Infine, per rendere nuovamente operativa la Commissione interministeriale di cui all'art.3, comma 2, della legge 20 gennaio 1994, n.98 si stanno già predisponendo gli atti per la nomina dei nuovi componenti l'organo collegiale, il quale dovrà provvedere a definire la materia regolata dalle leggi 135/85 e 98/94 entro i due anni di operatività previsti dalla legge stessa.

Con apposito provvedimento ministeriale, è stata, infine, attribuita all'Ufficio XI la competenza della materia relativa alla perdita dei beni posseduti da persone fisiche e giuridiche nel territorio della Tunisia, materia regolata dalle leggi 5 giugno 1965, n.718, 26 gennaio 1980, n.16, 5 aprile 1985, n.135 e 29 gennaio 1994, n.98.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO XI

L'Ufficio XI, della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, è competente in materia di beni perduti dai cittadini e dalle società italiane, in Libia, Etiopia, Somalia, Jugoslavia (per la parte soggetta all'art. 79 del Trattato di pace), Tunisia (dal 2001), Iraq, Kuwait, e in altri 52 Paesi nel resto del mondo.

Le disposizioni che hanno regolato e regolano funzionalmente l'attività dell'Ufficio sono le leggi 29 ottobre 1954, n.1050, 6 dicembre 1971, n.1066, 7 giugno 1975, n.294, 9 dicembre 1977, n.961, 26 gennaio 1980, n.16, 5 aprile 1985, n.135 e 29 gennaio 1994, n.98.

Per quanto riguarda, invece, i beni perduti dai connazionali durante la "Guerra del Golfo", la normativa di riferimento è quella emanata dalla Commissione di Compensazione delle Nazioni Unite.

Nella competenza dell'Ufficio rientra anche l'applicazione della legge del 19.7.2000, n.204 concernente i beni perduti da Società italiane in Nigeria, resa operativa con la pubblicazione del decreto ministeriale del 2 gennaio 2001 emanato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.

Nel periodo in riferimento l'Ufficio ha continuato ad esaminare le istanze presentate dai connazionali, ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n.98 per il riconoscimento dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento

commerciale relativo alle attività imprenditoriali nazionalizzate nonché le richieste di revisione delle stime dei beni effettuate ai sensi della precedente normativa (legge 16/80 come modificata dalla legge 135/85).

Le pratiche, una volta completata la fase istruttoria, sono state sottoposte all'esame della Commissione Interministeriale Amministrativa di cui all'art.3, comma 3, della legge 29.1.1994, n.98 per la determinazione degli indennizzi da corrispondere ai cittadini e alle società interessati.

Successivamente alle deliberazioni della Commissione, sono stati predisposti i provvedimenti amministrativi per le concessioni degli indennizzi riconosciuti.

L'Ufficio, così come previsto dalla normativa vigente, ha poi proseguito nella concessione degli ulteriori indennizzi derivanti dall'applicazione del coefficiente 100, al valore, con riferimento al 1938, dei beni e dei crediti perduti anteriormente all'1.1.1950 e mediante l'applicazione del coefficiente 1,90, con riferimento al valore stimato alla data degli eventi limitativi della proprietà, per quelli perduti posteriormente alla suddetta data.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE di cui all'art.3, punto 2, della legge 29.1.1994, n.98

La Commissione, con la scadenza biennale del luglio 2000 aveva concluso il lavoro di esame delle istanze presentate ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n.98.

Nel periodo in riferimento sono state istruite oltre 150 pratiche da sottoporre all'esame della Commissione interministeriale che verrà istituita per esaminare ed evadere completamente tutte le istanze di indennizzo presentate ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n.98 per i

beni perduti nei territori della ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste a seguito del Trattato di pace.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE di cui all'art.3, punto 3, della legge 29.1.1994, n.98

La Commissione, nel periodo in riferimento, ha esaminato le pratiche istruite dall'Ufficio ed ha affrontato le problematiche di carattere interpretativo emerse in sede di trattazione delle istanze avanzate ex lege 98/94.

In particolare, la Commissione, attraverso l'applicazione del parere n.264/97 della III Sezione del Consiglio di Stato, ha potuto ovviare alle problematiche sorte in merito alle difficoltà, rappresentate dalle autorità consolari, in ordine all'asseverazione - espressamente prevista dall'art.1, punto 3, della legge 29.1.1994, n.98 - delle dichiarazioni giurate rese dagli interessati sulla consistenza e la perdita dei beni.

L'organo collegiale, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato, ha infatti provveduto, ogni qual volta fossero desumibili dalla documentazione agli atti elementi precisi e concordanti, alla autonoma asseverazione delle dichiarazioni giurate rese dai cittadini.

L'apposita Sottocommissione costituita con il compito di verificare l'esistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento dell'avviamento commerciale inerente l'attività svolta dalle Compagnie di assicurazione che hanno perduto, all'estero, i beni patrimoniali sociali ovvero i portafogli assicurativi ha concluso i lavori nel dicembre 2001 con l'approvazione da parte della Commissione interministeriale dei criteri ritenuti utili per una determinazione equitativa degli indennizzi per la perdita dell'avviamento commerciale. Tale studio ha consentito alla Commissione di esaminare e definire circa 40 pratiche riguardanti

altrettante attività di assicurazione perdute all'estero a seguito di eventi restrittivi della proprietà posti in essere dalle autorità governative.

DATI INERENTI L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE E DELL'UFFICIO X.

Successivamente alla conclusione dell'esame delle istanze prodotte ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n.98 e con la scadenza delle nomine per i componenti avvenuta nel luglio 2000, la Commissione interministeriale amministrativa competente per le deliberazioni per il riconoscimento del diritto all'indennizzo dei beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste non ha più operato.

Nel mese di maggio 2001 si è provveduto a interessare gli organi competenti alla nomina dei componenti la nuova Commissione interministeriale. Nomina avvenuta con decreto ministeriale del 22 maggio 2002, n.895356 registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 3 giugno 2002.

L'Ufficio, nel periodo intercorrente tra l'1.4.2001 e il 31.3.2002 ha erogato indennizzi per un importo complessivo di €1.647.924,58, pari a lit.3.190.826.900, come si evince in modo più dettagliato nell'allegato prospetto A), definendo 310 pratiche - di cui 203 relative ai beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e 107 relative ai beni perduti nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste - in applicazione delle leggi 16/80, 135/85, 98/94 e da ultimo, della più recente legge 29 marzo 2001, n.137.

DATI INERENTI L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE E DELL'UFFICIO XI.

La Commissione interministeriale amministrativa competente per le deliberazioni per il riconoscimento del diritto all'indennizzo dei beni perduti in Libia, Etiopia, Tunisia, Jugoslavia ed in altri Paesi, nel periodo decorrente dall'1.4.2001 al 31.3.2002 ha effettuato n.63 sedute nel corso delle quali sono state esaminate n.414 pratiche e deliberati indennizzi per un importo di €.7.194.027,69 pari a lit.13.929.579.995 così come si evince nell'allegato prospetto B).

Sempre nel periodo dall'1.4.2001 - 31.3.2002, in esecuzione dei deliberati della Commissione ed in adempimento alle competenze proprie dell'Ufficio, sono stati emessi n.258 provvedimenti di liquidazione, per un importo complessivo erogato di €.17.367.598,85, pari a lit.33.628.360.625, come si evince dall'allegato prospetto C).

Com'è noto la legge 98/94 ha attribuito alla competenza della magistratura ordinaria il contenzioso in materia di beni perduti all'estero.

A seguito di tale statuizione restano sempre numerosi i ricorsi alla magistratura ordinaria.

Nel periodo in riferimento sono stati notificati ulteriori 12 atti di citazione innanzi ai Tribunali civili che si sono aggiunti ai 130 che risultavano prodotti alla data di presentazione della precedente Relazione. Le intervenute sentenze hanno comportato un notevole, ulteriore, esborso per l'Amministrazione in quanto, ai ricorrenti sono stati riconosciuti, oltre agli indennizzi, interessi legali e/o rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, sovente, a far data dalla domanda giudiziale ovvero dall'entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n.135.

Le risorse umane degli Uffici sono state impegnate in maniera considerevole nella predisposizione degli atti necessari a sostenere le tesi difensive, nonché alla predisposizione dei provvedimenti concessivi

delle somme e alla quantificazione degli oneri accessori statuiti nelle sentenze.

INIZIATIVE ASSUNTE PER UNA RAPIDA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Gli Uffici competenti all'applicazione della legge 98/94 e, attualmente, anche della legge 29 marzo 2001, n.137 al fine di fornire un migliore e più efficiente servizio all'utenza, hanno realizzato e implementato, anche alla luce della più recente normativa, un sistema informatico per la gestione dell'intero procedimento amministrativo dell'iter delle pratiche.

Tale sistema consente di reperire dati statistici sul numero dell'istanze evase, sullo stato delle pratiche e la gestione dei carichi di lavoro.

Non è stato ancora possibile raggiungere, a causa delle insufficienti risorse finanziarie disponibili, l'obiettivo di consentire l'accesso diretto, da parte dell'utenza, all'informazione sullo stato delle istanze e alla modulistica necessaria al completamento delle fasi istruttoria delle pratiche, attraverso l'utilizzo degli strumenti di information technology.

La realizzazione di tali obiettivi si manifesta con carattere di estrema priorità per definire, entro il più breve tempo possibile, l'applicazione della legge 98/94 nonché per una più tempestiva evasione delle istanze presentate ai sensi della più recente legge 29.3.2001, n.137 che prevede la concessione di un ulteriore indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10.2.1947 e dell'Accordo di Osimo del 10.11.1975.

CONCLUSIONI

Attraverso gli sviluppi della complessa e articolata normativa, e della altrettanto vasta giurisprudenza civile, la concessione degli indennizzi dei beni italiani perduti all'estero ha raggiunto una sua particolare configurazione che può essere assimilata ad un vero e proprio soddisfacimento di diritti soggettivi.

Dimostrazione di questa intervenuta modificazione è la facoltà, da parte degli istanti indennizzati, che non si ritengano soddisfatti, di ricorrere al giudice ordinario, facoltà esplicitamente prevista dalla legge 98/94.

La stessa legge, inoltre, pur recando norme interpretative della normativa precedente, ha in realtà innovato la normativa stessa introducendo, oltre alla facoltà di ricorrere al giudice ordinario, anche quella di chiedere la revisione delle stime già effettuate e, conseguentemente, la riliquidazione di indennizzi già concessi sulla base di precedenti stime, il riconoscimento del diritto all'indennizzo dell'avviamento commerciale delle imprese nonché la possibilità di produrre, in sostituzione della documentazione convenzionale, atti notori asseverati da autorità consolari in presenza di elementi precisi e concordanti.

Sempre a proposito della legge 98/94 occorre segnalare che, accanto ai nuovi indirizzi interpretativi apportati dalla citata norma, sono emerse nuove istanze e alcuni orientamenti giurisprudenziali in base ai quali la normativa sugli indennizzi, ferma ormai da anni agli eventi antecedenti al 1985, si potrebbe estendere ad accadimenti successivi avvenuti almeno fino alla data di entrata in vigore della legge 98/94 ed anche oltre.

Pur trattandosi di una istanza non del tutto infondata, non è possibile condividere tale orientamento che per essere accolto abbisognerebbe di un intervento legislativo e di adeguata copertura finanziaria.

In applicazione della suddetta normativa, l'Ufficio XI ha continuato a sottoporre all'esame della Commissione le istanze presentate ai sensi della suddetta legge 98/94 e, nel contempo, ha richiesto alla Commissione specifici criteri di applicazione delle norme interpretative di cui alla legge 98/94.

Particolare impegno ha comportato l'istruttoria di alcune istanze relative all'indennizzo dell'avviamento di imprese italiane che operavano all'estero per le quali è stato necessario chiedere, ai fini dell'istruttoria, la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei vari Paesi.

La legge 98/94 nell'interpretare la normativa precedente e nel recare nuove norme procedurali e di attuazione ha confermato il diritto ai contributi in conto interessi per i mutui contratti da società e cittadini italiani che reimpieghino in attività produttive gli indennizzi percepiti ma non ha previsto la relativa copertura finanziaria per gli ulteriori contributi che sarebbero stati richiesti.

In tale situazione si è determinata l'impossibilità di accogliere nuove richieste di contributo per mancanza della necessaria copertura finanziaria.

Infine uno studio dei più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di indennizzi ha consentito, non solo di ridurre il contenzioso, ma soprattutto di limitare i casi di soccombenza o, perlomeno, di ridurli alla misura fisiologica.

ALLEGATI

(prospetto A)**RIEPILOGO DEI LAVORI SVOLTI DALLA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
(art.3, punto 2 della L.98/94)
DALL'1.4.2001 AL 31.3.2002**

La Commissioni Interministeriale, nel periodo in riferimento, non ha operato per i motivi espressi nelle premesse.

UFFICIO X**RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI
DALL'1.4.2001 AL 31.3.2002**

PAESE	N° PROVV	INDENNIZZI EROGATI
Territori ceduti alla ex Jugoslavia	203	€.1.074.030,39 pari a lit.2.079.612.800
Zona B dell'ex territorio libero di Trieste	107	€. 573.894,19 pari a lit.1.111.214.100
TOTALI	310	€.1.647.924,58 pari a Lit.3.190.826.900

(prospetto B)

**RIEPILOGO DEI LAVORI SVOLTI DALLA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
(art.3, punto 3 della L.98/94)
DALL'1.4.2001 AL 31.3.2002**

La Commissione interministeriale, nel periodo 1.4.2001 - 31.3.2002, ha tenuto n.63 sedute ed ha esaminato n.414 fascicoli:

- n. 237 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Libia;
- n. 91 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia;
- n. 86 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in diversi paesi (Paesi vari);

per i quali ha adottato le seguenti deliberazioni:

- per n.280 fascicoli **ACCOGLIMENTO**
(194 Libia; 59 Etiopia; 27 Paesi vari;)
- per n. 80 fascicoli **RIGETTO**
(20 Libia; 19 Etiopia; 41 Paesi vari;)
- per n. 54 fascicoli **ISTRUTTORIA**
(23 Libia; 13 Etiopia; 18 Paesi vari;)

In particolare la Commissione ha deliberato la liquidazione degli indennizzi per l'ammontare complessivo di €.7.194.027,69 pari a lit.13.929.579.995 di cui:

- €. 2.903.162,92 pari a Lit. 5.621.307.267 per la Libia
- €. 2.975.812,57 pari a Lit. 5.761.976.604 per l'Etiopia
- €. 1.315.052,19 pari a Lit. 2.546.296.103 per i Paesi vari

(prospetto C)

UFFICIO XI
RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI
DALL'1.4.2001 AL 31.3.2002

PAESE	N°	PROVV	IMPORTI
ALBANIA	1	€. 5.577,73	pari a lit. 10.800.000
CECOSLOVACCHIA	2	€. 16.303,46	pari a lit. 31.567.900
ESTREMO ORIENTE	1	€. 438.697,71	pari a lit. 849.437.214
GHANA	1	€. 123.815,27	pari a lit. 239.739.792
JUGOSLAVIA	10	€. 71.801,99	pari a lit. 139.028.040
LIBIA	141	€. 3.628.718,52	pari a lit. 7.026.178.812
MAROCCO	2	€. 25.661,59	pari a lit. 49.687.776
ETIOPIA	54	€. 11.238.796,00	pari a lit. 21.761.343.538
ROMANIA	1	€. 6.572,05	pari a lit. 12.725.260
SOMALIA	6	€. 562.337,28	pari a lit. 1.088.836.820
ETIOPIA L.1050/54	5	€. 90.715,76	pari a lit. 175.650.220
TANZANIA	2	€. 44.809,60	pari a lit. 86.763.500
TUNISIA	13	€. 37.100,49	pari a lit. 71.836.570
VIETNAM	5	€. 528.252,71	pari a lit. 1.022.839.880
ZAIRE	17	€. 438.240,79	pari a lit. 848.552.502
TOTALI	258	€. 17.257.400,99	pari a lit. 33.414.987.824